

DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2022

585/2022/R/EEL

PRIMO POPOLAMENTO DELL'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 25 AGOSTO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1227^a riunione del 15 novembre 2022

VISTI:

- la legge istitutiva dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17), c.d. "legge concorrenza", e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 80 al comma 82;
- la legge 28 febbraio 2020, n.8 (di seguito: legge 8/20);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 445/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022 (di seguito: decreto ministeriale 25 agosto 2022);
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 166/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel come modificata e integrata e in particolare gli allegati A, B e C, unitamente recanti il "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica";
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel (di seguito: deliberazione 762/2017/I/eel);

- il Quadro strategico 2022-2025, approvato con deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com (di seguito: deliberazione 102/2022/R/com) e, in particolare, l’Allegato A “Testo integrato in materia di obblighi informativi di natura anagrafica per i soggetti operanti nei settori di competenza dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (di seguito: TIAO);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 663/2017/R/eel;
- la nota del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 maggio 2020 (prot. 15552);
- la nota degli uffici dell’Autorità agli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico in data 5 agosto 2020 (prot. 25410);
- la nota del Presidente dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico in data 2 febbraio 2021 (prot. 4701).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettere b) e d), della legge 481/95 intesta all’Autorità il generale potere di proporre ai Ministri competenti, tra l’altro, “*gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni di singoli atti di [...] autorizzazione*”, nonché “*la modifica delle clausole [...] delle autorizzazioni [...] ove ciò sia richiesto dal mercato e dalle ragionevoli esigenze degli utenti*”; il Ministro, ai sensi del successivo comma 13, se intende respingere le predette proposte “*chiede all’Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla [legge 481/95] ai quali attenersi*”;
- la legge 124/17, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha previsto vari interventi a supporto dell’ulteriore sviluppo del mercato retail per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Tra tali misure viene sottoposto a regime di autorizzazione l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali; più in particolare, la medesima legge prevede, all’articolo 1, che:
 - entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, sia istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico - le cui competenze in materia sono state successivamente assorbite dal Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica - l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito: Elenco Venditori Elettricità o Elenco) che costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di vendita (comma 80) e che deve essere pubblicato sul sito *internet* del Ministero e aggiornato mensilmente (comma 82);
 - i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione all’Elenco siano fissati, su proposta dell’Autorità, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge 124/17 (comma 81);
- con la deliberazione 762/2017/I/eel, l’Autorità ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico la propria proposta recante criteri, modalità, requisiti tecnici,

finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Venditori Elettricità, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 124/17, sopra richiamata, e per gli effetti dell'articolo 2, comma 12, della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 8/20, di conversione con modifiche del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha successivamente rafforzato le attribuzioni del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di Elenco Venditori Elettricità, apportando modifiche e integrazioni all'originario testo della legge 124/17. In particolare, quest'ultima, per effetto delle modifiche reca, all'articolo 1:
 - al comma 81, che l'Elenco istituito presso il medesimo Ministero fissi le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità *“per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti”*, sempre su proposta dell'Autorità e sentita l'Autorità garante della concorrenza del mercato;
 - al comma 81-bis che al Ministro competente è attribuito il potere di disciplinare, nell'ambito dell'Elenco, *“un procedimento speciale [...] per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco”* e che tale procedimento *“tenga anche conto delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate”* dall'Autorità, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia delle entrate;
- tenendo conto di quanto sopra, l'Autorità ha comunicato al Ministro competente in data 14 maggio 2020 di ritenere che l'impianto complessivo e i contenuti della proposta di cui alla deliberazione 762/2017/I/eel fossero coerenti anche con il rinnovato quadro legislativo e con il quadro di attribuzioni integrato e rafforzato dalla legge 8/20 e che, pertanto, la medesima proposta adempisse efficacemente alle nuove disposizioni e dovesse intendersi integralmente confermata in ogni sua parte.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto ministeriale 25 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 2 novembre 2022, è stato adottato il *“regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124”* (di seguito: regolamento). Più in particolare il regolamento prevede, tra l'altro:
 - che *“l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica* (articolo 2, comma 3) e che *“sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del”* medesimo regolamento *“le imprese che operano nel mercato della vendita al dettaglio di*

- energia elettrica esclusivamente in qualità di esercenti il servizio di maggior tutela” (ivi, comma 4);*
- *che siano stabilite “le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti nell’Elenco venditori” e disciplinato “il procedimento per l’esclusione degli iscritti dal medesimo Elenco venditori” (articolo 2, comma 2);*
 - *la precisazione dei requisiti di cui al precedente alinea (articoli 3, 4 e 5);*
 - *le modalità per l’iscrizione all’Elenco (articolo 6) nonché la permanenza (articolo 7) e l’esclusione (articolo 8) delle imprese;*
- con particolare riferimento alle disposizioni di prima attuazione, inoltre, il medesimo regolamento prevede, tra l’altro:
 - *all’articolo 10, comma 1, che “le imprese di vendita che alla data di entrata in vigore del [...] regolamento risultano accreditate in qualità di controparti commerciali dei clienti finali nel” Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), istituito presso l’Acquirente Unico ai sensi della legge 129/10 “sono provvisoriamente iscritte nell’Elenco venditori”;*
 - *all’articolo 10, comma 2, che “entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione del decreto direttoriale di cui all’articolo 11, comma 1, le imprese” di cui all’alinea precedente” attestano mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da presentare al Ministero, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del [...] regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo” e, al comma 3, che “il responsabile del procedimento, ai fini della permanenza nell’Elenco venditori delle imprese di cui al comma 1, verifica la dichiarazione presentata”;*
 - *all’articolo 11, comma 3, che con provvedimento dell’Autorità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, siano “definite le procedure per assicurare il flusso delle informazioni da parte del Gestore del SII ai fini dell’iscrizione provvisoria nell’Elenco venditori ai sensi dell’articolo 10, comma 1”, sopra richiamato.*

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Autorità ha definito l’Anagrafica degli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas con la deliberazione GOP 35/08, successivamente abrogata per esigenze di semplificazione e razionalizzazione della regolazione, riunendo in un unico Testo integrato gli obblighi informativi di natura anagrafica e territoriale a carico degli operatori dei settori di competenza dell’Autorità (TIAO) con la deliberazione 102/2022/R/com;
- la legge 129/10 ha previsto l’istituzione, presso l’Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale;
- con la deliberazione 132/2012/R/com l’Autorità ha definito le modalità di primo popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU)

- nell'ambito del SII, differenziando il contenuto informativo dei dati relativi a ciascun punto di prelievo in base al mercato di appartenenza (energia elettrica o gas naturale);
- in particolare, con la deliberazione 166/2013/R/eel, l'Autorità, fra l'altro, ha:
 - previsto, all'articolo 1, che siano tenuti ad accreditarsi al SII i soggetti già iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità che ai sensi della medesima deliberazione hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica a clienti finali e che l'accredito al SII dei soggetti sia effettuato in qualità di controparte commerciale del cliente finale;
 - definito, altresì, all'articolo 2, le modalità di accreditamento dei nuovi utenti del SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale, prevedendo le informazioni che ciascun soggetto richiedente l'accredito al SII per tale qualifica in relazione a uno o più punti di prelievo debba indicare nell'istanza di accreditamento;
 - dato mandato al Gestore del SII, all'articolo 8, di pubblicare le Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU in relazione all'identificazione delle controparti commerciali e le Specifiche Tecniche funzionali agli adempimenti informativi previsti;
 - il contenuto informativo del SII, anche per effetto delle disposizioni di cui sopra, reca pertanto i dati identificativi delle imprese di vendita del settore dell'energia elettrica accreditate in qualità di controparti commerciali dei clienti finali e, in particolare, la ragione sociale, la partita iva, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il codice identificativo rilasciato dall'Autorità all'atto dell'iscrizione all'Anagrafica Operatori.

RITENUTO NECESSARIO:

- procedere con le disposizioni finalizzate a consentire il primo popolamento dell'Elenco e l'iscrizione provvisoria delle imprese di vendita dell'energia elettrica come risultano accreditate in qualità di controparti commerciali nel SII alla data del 17 novembre 2022, corrispondente alla data di entrata in vigore del regolamento;
- richiedere al Gestore del SII la trasmissione al Ministero della Transizione Ecologica delle seguenti informazioni presenti nel RCU relative alle imprese di vendita dell'energia elettrica risultanti accreditate in qualità di controparti commerciali nel SII alla data del 17 novembre 2022:
 - ragione sociale,
 - partita iva,
 - sede legale,
 - indirizzo di posta elettronica certificata;
 - codice identificativo rilasciato dall'Autorità all'atto dell'iscrizione all'Anagrafica Operatori

DELIBERA

1. di richiedere al Gestore del SII la trasmissione nei tempi tecnici necessari al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica delle seguenti informazioni presenti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) relative alle imprese di vendita dell'energia elettrica risultanti accreditate in qualità di controparti commerciali nel SII alla data del 17 novembre 2022:
 - a) ragione sociale,
 - b) partita iva,
 - c) sede legale,
 - d) indirizzo di posta elettronica certificata,
 - e) codice identificativo rilasciato dall'Autorità all'atto dell'iscrizione all'Anagrafica Operatori;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Gestore del SII;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini